

**BOZZE DI STAMPA**

**11 marzo 2025**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (1294)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 1**

#### **1.2**

**FINA, IRTO, BASSO**

*Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.*

---

#### **1.3**

**DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI**

*Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.*

---

## **Art. 2**

### **2.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 sopprimere le parole: «anche sportive, danneggiate».*

---

### **2.2**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1, secondo periodo, e ovunque ricorrano nel testo, sopprimere le parole: «o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione»; al terzo periodo, sopprimere le parole: «o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione.».*

---

### **2.3**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «può essere adottata» inserire la seguente: «anche».*

---

### **2.4**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

*a) al primo periodo, sopprimere le parole: «e l'estensione territoriale» e le parole: «nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza»;*

*b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'estensione territoriale coincide con gli ambiti per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza»;*

*c) al terzo periodo, sopprimere le parole: «o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione».*

*Conseguentemente, al comma 3 sopprimere le parole: «o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione».*

---

## 2.5

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «fino a dieci anni.» con le seguenti: «per una sola volta e per un tempo non superiore a due anni.».*

---

## 2.6

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «e alle Camere» aggiungere le seguenti: «, allo scopo di consentire lo svolgimento di attività di verifica e monitoraggio, nonché ai fini dell'espressione dei pareri di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 5, comma 1 da parte delle competenti Commissioni parlamentari,»;*

*all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».*

---

## 2.7

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».*

---

**2.8**

Aurora FLORIDIA

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».*

---

**2.100**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».*

---

**2.9**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia.».*

---

**2.10**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.11**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.12**

Aurora FLORIDIA

*Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.101**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.13**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «connessi all'evento calamitoso,» inserire le seguenti: «ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione,».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: «dell'Unione europea» inserire le seguenti: «e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 7».*

---

**2.14**

Aurora FLORIDIA

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «connessi all'evento calamitoso» inserire le seguenti: «ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione,».*

---

**2.102**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «connessi all'evento calamitoso» inserire le seguenti: «ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione,».*

---

## Art. 3

### 3.1

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 sostituire il primo, secondo e terzo periodo con i seguenti:* «Nei casi di cui all'articolo 2, il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata assume le funzioni di Commissario straordinario per la ricostruzione. Nel caso in cui la dichiarazione adottata ai sensi dell'articolo 2 faccia riferimento al territorio di due o più regioni, il necessario coordinamento interregionale per la corretta attuazione delle disposizioni regolate dalla presente legge è assicurato nell'ambito della Cabina di regia interregionale di cui all'articolo 4-bis».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 4, comma 1:*

*al primo periodo, sostituire le parole:* «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione» *con le seguenti:* «con provvedimento del Commissario straordinario per la ricostruzione;»;

*al secondo periodo:*

*sostituire le parole:* «dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri» *con le seguenti:* «da un delegato del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e da un delegato del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;»;

*sopprimere le parole:* «dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate;»;

*sostituire le parole:* «da un rappresentante delle province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione» *con le seguenti:* «dai presidenti delle province interessate, dai sindaci dei comuni capoluogo interessati e da un numero di rappresentanti dei comuni interessati non superiore a cinque, in ragione dell'entità e diffusione degli effetti dell'evento sismico, designati dalla delegazione regionale dell'Associazione;»;

dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

*(Cabina di regia interregionale)*

1. Nel caso in cui la dichiarazione adottata ai sensi dell'articolo 2 faccia riferimento al territorio di due o più regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di regia interregionale. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dai capi dei Dipartimenti Casa Italia e Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiedono congiuntamente, dai Commissari straordinari alla ricostruzione delle regioni o province autonome interessate, da un rappresentante delle province per ciascuna regione interessata, designato dalla delegazione regionale dell'Unione delle Province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dalla delegazione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Ai componenti della Cabina di regia interregionale di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. La Cabina di regia interregionale di cui al comma 1 assicura il necessario raccordo e coordinamento ai fini della corretta applicazione delle disposizioni volte alla ricostruzione dei territori colpiti nelle regioni interessate, con particolare riferimento alle attività di cui all'articolo 6, comma 3.».

---

**3.2**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che può essere individuato» con le seguenti: «individuato, di norma».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il Commissario straordinario alla ricostruzione è» con le seguenti: «è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione,».*

---

**3.3**

Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che può essere individuato» con le seguenti: «individuato, di norma».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il commissario straordinario alla ricostruzione è» con le seguenti: «è nominato un commissario straordinario alla ricostruzione».*

---

### **3.100**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che può essere individuato» con le seguenti: «individuato, di norma».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il commissario straordinario alla ricostruzione è» con le seguenti: «è nominato un commissario straordinario alla ricostruzione».*

---

### **3.4**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Ragioneria generale dello Stato» inserire le seguenti: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale».*

*Conseguentemente:*

*al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione;»;*

*al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».*

---

### **3.5**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Ragioneria generale dello Stato» inserire le seguenti: «e nella Banca dati nazionale dei contratti*

pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale»;»;

*b) al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione»;».*

---

### **3.6**

Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Ragioneria generale dello Stato» inserire le seguenti: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale».*

---

### **3.101**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Ragioneria generale dello Stato» inserire le seguenti: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale».*

---

### **3.7**

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-*bis*. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue competenze in materia di sospensione ed esenzione di versamenti tributari e contributivi, ivi incluse quelle afferenti alla concessione di compensazioni finanziarie agli enti locali, nonché delle relative risorse finanziarie.».*

---

### 3.8

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue competenze in materia di sospensione ed esenzione di versamenti tributari e contributivi, ivi incluse quelle afferenti alla concessione di compensazioni finanziarie agli enti locali, nonché delle relative risorse finanziarie».

---

### 3.9

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) qualora sia nominato Commissario il Presidente della Regione, viene definito l'aumento della pianta organica necessario per fronteggiare l'emergenza e la durata temporale di tale aumento a seguito del quale viene riassorbito nei numeri originali della pianta organica della Regione stessa;».

---

### 3.10

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «degli enti territoriali» inserire le seguenti: «o di enti pubblici di ricerca,».*

---

### 3.11

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «degli enti territoriali,» inserire le seguenti: «o di enti pubblici di ricerca,».*

---

### 3.12

Aurora FLORIDIA

*Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali» inserire le seguenti: «o di enti pubblici di ricerca.».*

---

### 3.102

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali» inserire le seguenti: «o di enti pubblici di ricerca.».*

---

### 3.13

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

*«4-bis. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, ai fini di cui al presente articolo, si avvale anche dei soggetti di cui all'articolo 13 comma 21 del decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, sia a livello centrale che locale.».*

---

### 3.14

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), dopo le parole: «capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «e con l'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio»;*

*b) alla lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione» inserire le seguenti: «, previo parere della competente Autorità di bacino distrettuale sulla coerenza ed efficacia delle misure proposte in relazione alle misure e agli scenari di riferimento previsti dalla pianificazione distrettuale.».*

---

### 3.15

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 6, dopo la lettera a) inserire le seguenti:*

«*a-bis*) entro sessanta giorni dalla nomina, sulla base di un monitoraggio svolto, definisce il fabbisogno di ulteriori unità di personale da assegnare secondo un piano triennale di impiego ai comuni colpiti per lo svolgimento delle ulteriori attività connesse alle misure di ricostruzione di cui al Capo II a valere sui fondi di cui all'articolo 6. A tal fine i comuni trasmettono al Commissario una relazione sullo stato degli uffici e il fabbisogno è definito in proporzione ai danni verificatisi nel comune come quantificati dalle schede di rilevazione. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, per le esigenze connesse alle attività di ricostruzione in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui ai precedenti periodi sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

*a-ter*) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al

limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;».

---

### **3.16**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.».*

---

### **3.17**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.».*

---

### **3.18**

Aurora FLORIDIA

*Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul medio e lungo periodo e assicurare la ricostruzione del tessuto sociale dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.».*

---

### **3.103**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul medio e lungo periodo e assicurare la ricostruzione del tessuto sociale dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale».*

---

### **3.19**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 6 lettera b), dopo le parole: «, specificando altresì le spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla sua gestione.» inserire le seguenti: «Nel caso di emergenze idrogeologiche che interessano abitati completamente in frana, gli studi di delocalizzazione hanno un canale preferenziale e si svolgono nei tempi, nei modi e con le risorse individuati in seguito all'analisi dei costi e dei benefici.».*

---

### **3.20**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 6, lettera b), quarto periodo, dopo le parole: «esigenze di sviluppo economico» inserire le seguenti: «, sociale e culturale».*

---

### **3.22**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 6, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «e culturale».*

---

### 3.24

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 6, lettera d), numero 5), primo periodo, sostituire le parole: «contratto di lavoro a tempo determinato,» con le seguenti: «contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, anche,».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera d), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: «5-bis) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;»;*

*all'articolo 11, comma 8, sostituire le parole: «umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «individuate a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.».*

---

### 3.26

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

*Al comma 6, lettera d), numero 5), primo periodo, sostituire le parole: «contratto di lavoro a tempo determinato» con le seguenti: «contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, anche,»;*

*al medesimo comma, lettera d), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: «5-bis) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;».*

---

### **3.27**

Aurora FLORIDIA

*Al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale;».*

---

### **3.104**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale;».*

---

### **3.28**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*«6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».*

---

### 3.29

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

---

### 3.30

Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti d'interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali, in relazione a procedure di rilevante valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale del contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al fascicolo virtuale dell'operatore di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza di cui al presente comma, sono disciplinati

con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### **3.105**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dell'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti d'interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali, in relazione a procedure di rilevante valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale del contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al fascicolo virtuale dell'operatore di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza di cui al presente comma, sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### **3.31**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «a condizione che» inserire le seguenti: «siano strettamente funzionali alla realizzazione di interventi basati su tecnologie e tecniche costruttive innovative ed ecosostenibili finalizzate alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso agli eventi calamitosi, conformemente agli articoli 9 e 41 della Costituzione, e».*

---

### 3.33

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento,» inserire le seguenti: «delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».*

---

### 3.34

NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento,» inserire le seguenti: «delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».*

---

### 3.35

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti: «del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».*

---

### 3.36

Aurora FLORIDIA

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articolo 19 e 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».*

---

### 3.106

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti: «delle dispo-*

sizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articolo 19 e 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

---

### **3.37**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».*

---

### **3.38**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze commissariali di cui al presente comma, nonché i pareri dei Ministri interessati sono pubblicati e aggiornati ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge.».*

---

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **G3.100**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Il Senato,  
in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (AS 1294);

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame disciplina la nomina del commissario straordinario alla ricostruzione;

il suddetto articolo 3 prevede che entro sei mesi dalla nomina il Commissario provvede alla adozione di un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso;

impegna il Governo a:

prevedere che il citato piano di cui in premessa tenga conto: 1) della variazione sia in diminuzione che in aumento dei regimi delle sorgenti conseguenti l'evento calamitoso; 2) dell'approvvigionamento idrico pubblico o ad un alluvionamento delle aree a valle delle sorgenti; 3) opere di captazione di acque sotterranee per usi civili e loro sistema di drenaggio; 4) un piano speciale per le indagini in relazione alla variazione dei regimi delle sorgenti.

---

## EMENDAMENTI

### 3.0.1

FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Ripristino della Zona Franca Urbana per i territori del sisma 2016)*

1. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole "e per i sei anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i dieci anni successivi" e le parole "e il 2023" sono sostituite dalle seguenti: "il 2023, il 2024, il 2025, il 2026 e il 2027".».

---

### 3.0.2

FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure relative all'operatività della misura del Superbonus per gli interventi della ricostruzione post-sisma)*

1. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pa-

role: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029".».

---

## **Art. 4**

### **4.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, dopo le parole: «dei comuni italiani» inserire le seguenti: «nonché da un rappresentante degli ordini e dei collegi professionali ovvero dei rispettivi Consigli e Federazioni nazionali o di loro forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee».*

---

### **4.2**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, penultimo periodo, dopo le parole: «dei comuni italiani» inserire le seguenti: «e dall'Autorità di Bacino distrettuale».*

---

### **4.3**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuate mediante manifestazione d'interesse.».*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

*«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro e non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, sono indicati i membri della Cabina di coordinamento di cui al comma 2 del presente articolo;*

*2-ter. La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad intervalli non superiori di sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione*

dell'ordine del giorno, delle proposte eventualmente avanzate dai suoi componenti;»;

*dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione, è reso pubblico in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.».

---

#### **4.4**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché le rappresentanze locali delle professioni tecniche, anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini delle professioni tecniche delle province su cui insistono gli interventi di ricostruzione post-calamità».

---

#### **4.5**

Aurora FLORIDIA

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1086 territorialmente presenti e le organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuate mediante manifestazione d'interesse.».

---

#### **4.100**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1086 territorialmente presenti e le organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuate mediante manifestazione d'interesse.».

---

#### **4.6**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «, nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, territorialmente presenti.».*

---

#### **4.7**

Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad intervalli non superiori ai sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione dell'ordine del giorno, delle proposte che possono venire dai suoi membri. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione prodotti dalla Cabina viene reso pubblico in ottemperanza delle norme di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.».*

---

#### **4.101**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad intervalli non superiori ai sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione dell'ordine del giorno, delle proposte che possono venire dai suoi membri. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione prodotti dalla Cabina viene reso pubblico in ottemperanza delle norme di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.».*

---

#### **4.8**

Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione prodotti dalla Cabina di coordinamento viene reso pubblico, entro*

30 giorni dall'ultima riunione, in ottemperanza delle norme di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.».

---

#### **4.9**

Aurora FLORIDIA

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e nella Banca dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.».*

---

#### **4.102**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e nella Banca dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.».*

---

#### **4.10**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.».*

---

#### **4.11**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione.».*

---

#### **4.12**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«f-bis) nella individuazione ed effettuazione degli studi di apprendimento strumentali alla conoscenza delle condizioni post-evento calamitoso del territorio, allo scopo di assicurare un percorso di ricostruzione adeguato, informato e sicuro;».

---

### **Art. 5**

#### **5.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.».

*Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una Piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21.».

---

## 5.2

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.».*

---

## 5.3

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un sistema informativo integrato, realizzato e gestito dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto a garantire la gestione unitaria e centralizzata dei dati da utilizzare nell'ambito della prevenzione, della gestione dell'emergenza e della ricostruzione successiva agli eventi di cui all'articolo 1, anche a supporto delle attività tecnico-economiche e di programmazione, prevedendo l'acquisizione dei dati già presenti nei sistemi informativi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali e definendo modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione e l'analisi informatizzata, nonché garantendone il costante aggiornamento.».

---

## 5.4

Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri sono definite le modalità con le quali i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale. Per le finalità di cui al presente comma è altresì istituita una piatta-

forma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC, per le finalità di cui all'articolo 21.».

---

## **5.100**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri sono definite le modalità con le quali i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale. Per le finalità di cui al presente comma è altresì istituita una piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC, per le finalità di cui all'articolo 21.».

---

## **5.5**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una Piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21.».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G5.100**

FREGOLENT

Il Senato,

premessò che;

l'Italia risente di una strutturale fragilità sul piano del rischio idrogeologico, che ha spesso portato il Paese a pagare il prezzo di questa fragilità in termini di vite umane e danni economici è stato sempre troppo alto perché non si è mai intervenuti in modo organico per contrastare il dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza la nostra Penisola dalle sue conseguenze.

Contro il dissesto il Governo Renzi nella XVII Legislatura investì 9,8 miliardi di euro (piano finanziario 2013-2015 ndr) ed istituì per la prima volta il Piano nazionale con oltre 9 mila opere in progetto;

con il progetto Italia-sicura si scelse, per la prima volta la strada della prevenzione superando la logica delle emergenze in settori chiave per contrastare il dissesto idrogeologico;

negli ultimi 80 anni si sono verificati in Italia più di 5.400 alluvioni e 11.000 frane e la classifica dei comuni ad altissimo rischio, secondo il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, vede al primo posto l'Umbria, seguita da Basilicata, Molise, Liguria, Val d'Aosta, Abruzzo e Lombardia;

secondo i dati del rapporto Ecosistema Rischio 2017 di Legambiente in ben 6.633 comuni italiani sono presenti aree a rischio idrogeologico e oltre 5 milioni di cittadini si trovano ogni giorno in zone esposte al pericolo di frane o alluvioni;

la disciplina della governance e il coordinamento e la gestione degli interventi, attraverso la struttura di missione allora istituita a Palazzo Chigi sono stati alla base per l'individuazione degli interventi e per il reperimento delle risorse necessari;

la struttura, istituita nel maggio del 2014, impresse, infatti, una grande accelerazione all'attuazione di tutti gli interventi svolgendo una fondamentale azione di recupero dei fondi stanziati contro il dissesto idrogeologico e non spesi negli anni 2000-2014: un "tesoretto" da 2,2 miliardi che furono sbloccati anche grazie all'opera di semplificazione degli iter burocratici necessari alla cantierazione;

i tragici eventi verificatisi nell'isola di Ischia dimostrano come sia necessaria oggi, come e più di allora, una struttura che coordini e monitori gli interventi, anche relativamente al Piano di mitigazione del rischio idrogeologico e alle nuove procedure in merito alla gestione delle risorse idriche tese

al superamento delle procedure di infrazione che erano pendenti nei confronti dell'Italia,

impegna il Governo

ad istituire la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che operi in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza post-eventi degli Enti ed Organi preposti, nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 8

#### 8.1

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico,» con le seguenti: «, nel rispetto della pianificazione distrettuale di assetto idrogeologico e di gestione dal rischio alluvione vigente ovvero aggiornata dall'Autorità di bacino distrettuale in conseguenza dell'evento,».*

---

## 8.2

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 sostituire le parole: «carte del piano di assetto idrogeologico» con le seguenti: «mappe della pericolosità e del rischio idraulico e geologico redatte ai fini della pianificazione di bacino».*

---

## 8.5

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis) individuazione di aree di attesa e di quelle idonee a ospitare gli eventuali moduli abitativi e, se necessario in relazione al potenziale fabbisogno, di eventuali disponibilità alloggiative alternative, secondo le direttive da emanare a cura del Dipartimento della protezione civile.».*

---

## 8.7

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sopprimere le seguenti parole: «Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:»;*

*b) sopprimere le lettere a), b) e c).*

---

## 8.8

Aurora FLORIDIA

*Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «attuativi» inserire la seguente: «non».*

*Conseguentemente, sopprimere da: «qualora non prevedano» fino alla fine del comma.*

---

### **8.100**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «attuativi» inserire la seguente: «non».*

*Conseguentemente, sopprimere da: «qualora non prevedano» fino alla fine del comma.*

---

### **8.9**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «VAS qualora» inserire le seguenti: «non abbiano impatti significativi sull'ambiente e il patrimonio culturale o».*

---

### **8.10**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «VAS qualora» inserire le seguenti: «non abbiano impatti significativi sull'ambiente e il patrimonio culturale o».*

---

### **8.11**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Sopprimere il comma 6.*

---

### **8.12**

Aurora FLORIDIA

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta comunque fermo l'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi edilizi sugli immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio,*

di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio.».

---

### **8.101**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta comunque fermo l'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi edilizi sugli immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio.».*

---

### **8.13**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli aggregati edilizi e le relative unità minime di intervento individuate ai sensi del presente comma sono recepiti dagli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1».*

---

### **8.14**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 9 sostituire le parole: «dal Commissario straordinario alla ricostruzione» con le seguenti: «dal Comune competente».*

---

### **8.15**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 12, quarto periodo, dopo le parole: «favorevolmente concluse» inserire le seguenti: «con il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G8.100 (già 8.3)**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (AS 1294);

premesso che:

l'articolo 8 riguarda gli interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di considerare le mappe della pericolosità e del rischio idraulico e geologico redatte ai fini della pianificazione di bacino in quanto, tale accezione essendo più ampia, consentirebbe di contemperare anche ai piani di gestione del rischio di alluvioni e mantenere congruità con le direttive europee (in particolare con la Dir. 2007/60/CE recepita dal DLgs 49/2010).

---

### **G8.101 (già 8.4)**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (AS 1294);

premesso che:

l'articolo 8 riguarda gli interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali;

in riferimento agli eventi sismici è stato inserito nel testo del provvedimento il riferimento all'aggiornamento degli studi specialistici per le carte del piano di assetto idrogeologico, da effettuarsi tuttavia esclusivamente a livello comunale;

a tal riguardo, risulta però necessario evidenziare come un evento alluvionale che per intensità ed estensione territoriale determina l'attivazione della fase di ricostruzione, comporti anche la necessità di avviare tempestivamente le attività di verifica e aggiornamento della pianificazione di bacino (PAI e PGRA). Ciò riguarda, in particolare, la perimetrazione delle aree allagabili, delle fasce fluviali, delle frane nonché la definizione delle misure di mitigazione del rischio e delle li-

nee di assetto di progetto lungo le aste fluviali. Tale attività di aggiornamento, soprattutto in termini di aree allagabili, misure di mitigazione e linee di assetto, deve essere condotta a scala di bacino o di intera asta fluviale, ancor prima dell'aggiornamento dello strumento urbanistico, che dovrà poi adeguarsi a tali modifiche, come previsto per legge (D. Lgs 152/2006). Appaiono infine molto gravosi e difficilmente sostenibili, nelle scadenze temporali fissate, i compiti attribuiti alla Conferenza permanente (art. 15, comma 3) e al Commissario straordinario che la presiede, compiti relativi all'espressione di un parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi dei comuni e all'approvazione dei singoli progetti;

impegna il Governo a:

considerare che i piani adottati dai comuni di cui all'articolo 8 comma 1, contemplino anche la verifica e l'aggiornamento della pianificazione di bacino (pai e pgra) condotta a scala di bacino o di intera asta fluviale, in relazione alla perimetrazione delle aree allagabili, delle fasce fluviali, delle frane nonché la definizione delle misure di mitigazione del rischio e delle linee di assetto di progetto lungo le aste fluviali.

---

### **G8.102 (già 8.6)**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (AS 1294);

premesso che:

l'articolo 8 riguarda gli interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità che il commissario straordinario sin dall'inizio della fase di ricostruzione, debba definire la tipologia ed il grado di approfondimento degli studi specialistici necessari su un determinato territorio e ne coordina la realizzazione nell'ambito della definizione del piano pluriennale generale degli interventi di cui all'articolo 3.

---

**G8.103**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (AS 1294);

premesso che:

l'articolo 8 riguarda interventi nei centri storici, in centri e nuclei urbani e rurali,

impegna il Governo a:

1) prevedere che, al fine di misurare l'impatto ambientale degli interventi di ricostruzione privata e pubblica, sia preso in considerazione, quale criterio per la sua valutazione, anche l'impronta di carbonio (*carbon footprint*), con particolare riferimento agli interventi edilizi, alle tecniche costruttive e ai materiali da costruzione

2) definire un sistema di *carbon management* nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio.

---

**G8.104**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Il Senato,

in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (AS 1294);

premesso che:

l'articolo 8 riguarda interventi nei centri storici, in centri e nuclei urbani e rurali;

il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico relativo alle aree minime d'intervento di cui all'articolo 8 comma 8 rivestono importanza fondamentale

occorre garantire che la ricostruzione dei beni danneggiati privati, così come le infrastrutture e gli edifici pubblici siano ricostruiti rispettando i criteri più avanzati, per essere "a prova di clima e di disastro",

impegna il Governo a:

definire dei livelli prestazionali non inferiori a quanto stabilito dalle norme europee, e di riflesso nazionali, quali le Direttive EPBD sul rendimento

energetico nell'edilizia, le fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza energetica e il regolamento europeo 2024/1991 per il ripristino della natura.

---

### **G8.105**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Il Senato,  
in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (AS 1294);

premesso che:

l'articolo 8 riguarda interventi nei centri storici, in centri e nuclei urbani e rurali;

considerato che:

al fine del soddisfacimento delle esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico relativo alle aree minime d'intervento di cui all'articolo 8 comma 8, nonché nell'ottica di assicurare che la ricostruzione dei beni danneggiati privati, così come le infrastrutture e gli edifici pubblici siano ricostruiti rispettando i criteri più avanzati, per essere "a prova di clima e di disastro",

impegna il Governo a:

definire dei livelli prestazionali non inferiori a quanto stabilito dalle Direttive EPBD e dalle leggi nazionali per quanto riguarda l'efficientamento energetico nell'edilizia che tenga conto delle finalità previste del regolamento europeo 2024/1991 tra cui quella di migliorare la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici.

---

## **EMENDAMENTI**

### **8.0.1**

Aurora FLORIDIA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Partecipazione della popolazione  
dei comuni interessati dagli eventi calamitosi)*

1. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia costituiti in associazioni, comitati e organismi comunque denominati, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività finalizzate:

a) al superamento dell'emergenza ed avvio degli interventi di ricostruzione;

b) alla realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali e ambientali;

c) al recupero sociale, economico e culturale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti da apposite ordinanze commissariali.

2. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta, ai sensi del comma 1, è sempre garantita la partecipazione a tutti quei processi di pianificazione e programmazione a livello municipale e di area vasta che determinano i futuri assetti urbanistici e territoriali, nonché alla progettazione di dettaglio per interventi di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi del presente articolo, i comuni interessati dagli eventi calamitosi si dotano degli appositi strumenti amministrativi che consentano ai soggetti di cui al comma 1 la gestione collaborativa/operativa di beni e servizi di interesse collettivo.

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le risorse assegnate al Comune interessato da evento calamitoso per il processo di ricostruzione. Per le opere di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale, i comuni hanno l'obbligo di destinare una quota percentuale per la pianificazione e la progettazione di dette opere attraverso i processi partecipativi di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.».

---

**8.0.100**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Partecipazione della popolazione  
dei comuni interessati dagli eventi calamitosi)*

1. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia costituiti in associazioni, comitati e organismi comunque denominati, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività finalizzate:

a) al superamento dell'emergenza ed avvio degli interventi di ricostruzione;

b) alla realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali e ambientali;

c) al recupero sociale, economico e culturale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti da apposite ordinanze commissariali.

2. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta, ai sensi del comma 1, è sempre garantita la partecipazione a tutti quei processi di pianificazione e programmazione a livello municipale e di area vasta che determinano i futuri assetti urbanistici e territoriali, nonché alla progettazione di dettaglio per interventi di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi del presente articolo, i comuni interessati dagli eventi calamitosi si dotano degli appositi strumenti amministrativi che consentano ai soggetti di cui al comma 1 la gestione collaborativa/operativa di beni e servizi di interesse collettivo.

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le risorse assegnate al Comune interessato da evento calamitoso per il processo di ricostruzione. Per le opere di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale, i comuni hanno l'obbligo di destinare una quota percentuale per la pianificazione e la progettazione di dette opere attraverso i processi partecipativi di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.».

---

## 8.0.2

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 8-bis.

*(Deroghe finanziarie e contabili per la ricostruzione)*

1. Per favorire l'utilizzo e la gestione contabile delle risorse statali e regionali acquisite ai fini della ricostruzione, i comuni per i quali è stato deliberato lo stato di ricostruzione di cui all'articolo 2 possono applicare le

disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4 e 4-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

---

### **8.0.3**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Deroghe finanziarie e contabili per la ricostruzione)*

1. Per favorire l'utilizzo e la gestione contabile delle risorse statali e regionali acquisite ai fini della ricostruzione, i comuni per i quali è stato deliberato lo stato di ricostruzione di cui all'articolo 2 possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4 e 4-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

---

## **Art. 9**

### **9.1**

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti e unità colabenti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la rigenerazione dei tessuti storici urbani e la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nel comune interessato dagli eventi calamitosi, la disposizione di legge di cui al comma 1, riconosce un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari

costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano agli immobili ricadenti nei centri storici e nei nuclei di antica formazione dei comuni dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data dell'evento calamitoso, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione dello stesso immobile, le cui condizioni di inagibilità, anche pregressa all'evento calamitoso, purchè documentata con scheda AeDES, non garantiscono la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati o agibili.».

---

## 9.2

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli immobili ricadenti nei centri storici di particolare valore è riconosciuto un contributo minimo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile. Nonché per gli eventuali oneri per la progettazione per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.».

---

## 9.3

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, alinea, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».*

---

## 9.4

Aurora FLORIDIA

*Al comma 3 sostituire le parole: «dell'autorizzazione statica o sismica, ove prescritta» con le seguenti: «delle autorizzazioni statica o sismica e paesaggistica, ove prescritte.».*

---

## 9.100

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3 sostituire le parole: «dell'autorizzazione statica o sismica, ove prescritta» con le seguenti: «delle autorizzazioni statica o sismica e paesaggistica, ove prescritte.».*

---

## 9.0.1

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 9-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei  
luoghi di lavoro nella ricostruzione post- calamità)*

1. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si apportano le seguenti modificazioni:

a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:

"1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Sono fatti salvi i prescritti requisiti tecnici ai fini antincendio";

b) il numero 1.6.15, è sostituito dal seguente:

"1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte facilmente da chiunque anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso, in ogni momento e dall'interno senza aiuto speciale".».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### Art. 10

#### **G10.100**

MARTON, DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

Il Senato:

nell'ambito del provvedimento riguardante la legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (A.S. 1294);

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame riguarda i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati;

considerato che:

attualmente, non vi è alcun riconoscimento economico a favore dei familiari deceduti per effetto diretto degli eventi sismici verificatisi nel territorio nazionale;

impegna il Governo a:

riconoscere, compatibilmente con gli oneri previsti dalla finanza pubblica, ai familiari delle vittime decedute per effetto diretto degli eventi sismici verificatisi nel territorio nazionale un beneficio economico nonché, l'individuazione dei soggetti a cui corrispondere il suddetto beneficio.

---

## EMENDAMENTI

### 10.0.1

MARTON, DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni per i familiari delle vittime a seguito degli eventi sismici)*

1. Per l'anno 2025, 2026 e 2027, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro in favore dei familiari delle vittime a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le Regioni del territorio italiano dal 1° gennaio 2000.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute di cui al comma 1, individua i rispettivi familiari e determina la somma loro spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1 prevedendo, comunque, che ai familiari di ciascuna persona deceduta sia attribuita una somma complessiva non inferiore a 110.000 euro.

3. Il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito ai familiari delle persone decedute secondo il seguente ordine:

*a)* al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

*b)* ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

*c)* ai genitori;

*d)* ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

*e)* ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

*f)* al convivente *more uxorio*.

4. In presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera *a*).

5. I benefici economici di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuiti in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per gli anni 2025, 2026, e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

## **Art. 11**

### **11.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «al comune territorialmente competente» inserire le seguenti: «o presso gli Uffici speciali per la ricostruzione.».*

---

### **11.2**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) in caso di esiti discordanti o di scheda con esito "D" o "F", o di assenza di scheda, il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato in istruttoria da parte dell'ente competente alla approvazione del contributo;».*

---

### **11.3**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «senza obbligo di speciali autorizzazioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «previa acqui-*

sizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.»

---

#### **11.4**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 4, aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: «, nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.».*

---

#### **11.5**

Aurora FLORIDIA

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136.».*

---

#### **11.100**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136.».*

---

#### **11.6**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.».*

---

## 11.7

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale» con le seguenti: «è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché».*

*Conseguentemente, all'articolo 12:*

*al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «è sempre obbligatorio» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile;»;*

*al comma 5:*

*dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;»;*

*aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.».*

---

## 11.8

Aurora FLORIDIA

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale» con le seguenti: «è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché».*

---

## 11.101

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale» con le seguenti: «è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finan-*

ziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché».

---

### **11.9**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale,» con le seguenti: «è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché,».*

---

### **11.10**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 7 sostituire le parole: «di presentazione della relativa istanza.» con le seguenti: del verificarsi dell'evento calamitoso.».*

---

### **11.12**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 8 sostituire le parole da: «con le risorse umane» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1 della presente legge.».*

---

### **11.13**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 8 sostituire le parole da: «con le risorse umane» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.».*

---

#### **11.14**

Aurora FLORIDIA

*Al comma 8 sostituire le parole da: «con le risorse umane» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge».*

---

#### **11.102**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 8 sostituire le parole da: «con le risorse umane» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge».*

---

#### **11.15**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 8 sostituire le parole: «umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «individuate a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge».*

---

## **Art. 12**

#### **12.1**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «è sempre obbligatorio» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile».*

---

## 12.2

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire la parola: «detta» con la seguente «apposita»;*
  - b) sostituire le parole: «gli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quello» con le seguenti: «l'onere»;*
  - c) sostituire le parole: «ai medesimi obblighi» con le seguenti: «agli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136».*
- 

## 12.3

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Al fine di garantire il decoro, il recupero degli aggregati dei centri storici nonché la sicurezza degli immobili anche adiacenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi ricadenti sia nell'area del cratere sismico sia fuori dall'area del cratere sismico, gli edifici diruti e interessati da una condizione di inagibilità documentata dalla scheda AeDES che necessitano di interventi strutturali da parte dei legittimi proprietari, i comuni, per le finalità di cui al presente comma, possono, in caso di perdurante inerzia dei legittimi proprietari, provvedere alla messa in sicurezza degli immobili anche adiacenti con diritto di rivalsa. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previsti a legislazione vigente.».*

---

## 12.4

Aurora FLORIDIA

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.».*

*Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.».*

---

## **12.100**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.».*

*Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.».*

---

## **12.5**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.»; al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.».*

---

# **ORDINE DEL GIORNO**

## **G12.100 (già 12.3)**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

nell'ambito del provvedimento riguardante la legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (A.S. 1294);

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame, detta disposizioni per la ricostruzione privata;

impegna il Governo a:

consentire, ai comuni in caso di perdurante inerzia dei legittimi proprietari, di provvedere alla messa in sicurezza degli immobili diruti situati sia nell'area del cratere sismico sia posti fuori dall'area del cratere sismico colpiti

dagli eventi calamitosi e interessati da una condizione di inagibilità documentata dalla scheda AeDES.

---

## EMENDAMENTI

### 12.0.1

DI GIROLAMO, NAVE, SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Fascicolo del fabbricato)*

1. Al fine di individuare le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, oggetto degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, nonché di consentire il monitoraggio e la programmazione nel tempo degli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia dei medesimi immobili, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del Fascicolo del fabbricato, recante:

*a)* la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

*b)* il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile sotto il profilo statico, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato.».

---

## Art. 13

### 13.1

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché opere di captazione di acque sotterranee per usi civili e loro sistema di drenaggio;».*

---

### 13.2

SIRONI, DI GIROLAMO

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*«d-bis) opere di captazione di acque sotterranee per usi civili e loro sistema di drenaggio.».*

---

### 13.3

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «secondo un ordine di priorità volto al ripristino tempestivo e al corretto funzionamento delle strutture deputate a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi dei territori colpiti.».*

---

### 13.4

Aurora FLORIDIA

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «secondo un ordine di priorità volto al ripristino tempestivo e al corretto funzionamento delle strutture deputate a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi dei territori colpiti.».*

---

### **13.100**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «secondo un ordine di priorità volto al ripristino tempestivo e al corretto funzionamento delle strutture deputate a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi dei territori colpiti.».*

---

### **13.5**

SIRONI, DI GIROLAMO

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici» con le seguenti: «un piano speciale di interventi per la mitigazione del rischio idraulico e geologico».*

---

### **13.6**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «sui dissesti idrogeologici» con le seguenti: «di interventi per la mitigazione del rischio idraulico e geologico».*

---

### **13.7**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici» inserire le seguenti: «, con priorità per quelli già previsti dalla pianificazione distrettuale,»;*

*b) dopo le parole: «e le infrastrutture» aggiungere le seguenti: «, sentita comunque la competente Autorità di bacino distrettuale.».*

---

### **13.8**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) un piano speciale per le indagini in relazione alla variazione dei regimi delle sorgenti;».

---

### **13.9**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati.».*

---

### **13.10**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura.».*

---

### **13.11**

Aurora FLORIDIA

*Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, le parole: «e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura.».*

---

### **13.101**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, le parole: «e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura.».*

---

### **13.12**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, le parole: «e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura.».*

---

### **13.15**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 10 sopprimere le parole da: «, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore» fino a: «di cui al comma 1 del presente articolo.».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».*

---

### **13.16**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 10 sopprimere le parole da: «, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore» fino a: «di cui al comma 1 del presente articolo»;*

*al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».*

---

### **13.17**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle riunioni del Consiglio dei ministri sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali interessati.».*

---

### **13.18**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I piani approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere di competenza dei Commissari di cui al periodo precedente, previo parere della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, mediante sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario di cui all'articolo 3.».*

---

## **ORDINI DEL GIORNO**

### **G13.100 (già 13.14)**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Il Senato,  
in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (AS 1294);

premesso che:

l'articolo 13 introduce disposizioni in materia di ricostruzione pubblica;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità che il Commissario straordinario attivi con ISPRA, o con altri enti idonei, apposite «convenzioni» con cui regolare, di volta in volta, le modalità di collaborazione più opportune per ciascuna specifica situazione.

---

### **G13.101**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

Il Senato,  
in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (AS 1294);

premesso che:

l'articolo 13 comma 9 prevede che il monitoraggio dell'utilizzazione dei contributi di cui al medesimo articolo sia eseguito secondo le disposizioni

del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo ReNDiS, in coerenza con quanto disposto all'articolo 8 del DL 153/2024 (recentemente convertito dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191);

tale articolo richiede a tutti i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, di alimentare tempestivamente la «piattaforma ReNDiS», al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale;

il principale obiettivo del Repertorio è la formazione di un quadro unitario, sistematicamente aggiornato, delle opere e delle risorse impegnate nel campo della difesa del suolo, condiviso tra tutte le Amministrazioni che operano nella pianificazione ed attuazione degli interventi, proponendosi quindi come uno strumento conoscitivo potenzialmente in grado di migliorare il coordinamento e, quindi, l'ottimizzazione della spesa nazionale per la difesa del suolo, nonché di favorire la trasparenza e l'accesso dei cittadini alle informazioni,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità che il Commissario straordinario attivi con ISPRA apposite convenzioni con cui regolare, di volta in volta, le modalità di collaborazione più opportune per ciascuna specifica situazione.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 14

#### 14.1

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il Commissario straordinario o, su sua delega, i soggetti previsti dalle disposizioni normative applicabili, adottano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida volte a disciplinare la ricostruzione del patrimonio di interesse artistico, culturale, paesaggistico di

proprietà non pubblica, prevedendo, se del caso, nuove tipologie di soggetti attuatori».

---

## **Art. 15**

### **15.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Della Conferenza permanente fanno, altresì, parte i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di istituzione della Conferenza permanente.».*

---

### **15.2**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, ottavo periodo, dopo le parole: «è comunque necessario» inserire le seguenti: «e vincolante».*

---

### **15.3**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sul piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici».*

---

### **15.4**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Conferenza intersettoriale permanente».*

---

## Art. 16

### 16.1

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I soggetti attuatori, che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo.».

*Conseguentemente, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La deliberazione del Consiglio dei ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.».

---

### 16.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I soggetti attuatori che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto medesimo.».

---

### 16.3

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti attuatori, che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo.».*

---

### 16.4

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i soggetti attuatori si avvalgono di stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 26.».*

---

### 16.5

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.».*

---

### 16.6

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La deliberazione del Consiglio dei ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.».*

---

## **Art. 17**

### **17.1**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 18**

### **18.1**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei servizi pubblici del territorio nonché» inserire le seguenti: «, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale,».*

---

### **18.2**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e con il Ministero del turismo.».*

---

### **18.3**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e con il Ministero del turismo.».*

---

#### **18.4**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e con il Ministero del turismo».*

---

#### **18.5**

Aurora FLORIDIA

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «e con il Ministero della Cultura.».*

---

#### **18.6**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano speciale di cui al presente articolo è coerente con la pianificazione distrettuale e regionale di riferimento.».*

---

#### **18.7**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente».*

---

#### **18.8**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «quindici»; al medesimo periodo, medesimo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».*

---

## Art. 19

### 19.1

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 1, sostituire le parole: «, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.» con le seguenti: «, coordinandosi con il Piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici e di infrastrutture a seguito di un evento sismico, di cui al comma 6-bis dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che è parte integrante del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, tenuto altresì conto dei contenuti delle "Indicazioni Operative per la Gestione delle Macerie a seguito di evento Sismico" adottate con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 4353 del 13 dicembre 2023.».*

---

### 19.2

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «da avviare a» inserire le seguenti: «recupero e»;*

*al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere le parole: «e recuperando i rifiuti.».*

---

### 19.3

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, in seguente periodo: «Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali.».*

*Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.».*

---

#### **19.4**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali.».*

---

#### **19.5**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «da avviare a raggruppamento presso» con le seguenti: «limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso.».*

---

#### **19.6**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 4 sopprimere il quarto periodo.*

---

#### **19.7**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 5, dopo le parole: «e ai siti di deposito temporaneo,» inserire le seguenti: «come disciplinati ai sensi dell'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e relative deroghe di cui ai successivi commi 8 e 10 in merito alle quantità consentite, ai tempi di deposito ed alla tipologia di gestione consentite,».*

---

#### **19.8**

Aurora FLORIDIA

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ferma restando la precedenza da assegnare alle procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.».*

---

### 19.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.».*

---

### 19.10

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.».*

---

### 19.11

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «devono essere gestiti» inserire le seguenti: «in conformità alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo n. 152 del 2006,»;*

*al medesimo comma 7, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».*

---

### 19.12

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, applicando gli strumenti già previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità e rendicontazione dei rifiuti (Rentri, MUD, FIR, Registro di carico e scarico dei rifiuti).».*

---

### **19.13**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Sopprimere il comma 11.*

---

### **19.14**

SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 13, dopo le parole:* «I materiali derivanti dall'evento calamitoso nei quali si rinvenna, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto» *inserire le seguenti:* «sono considerati rifiuti pericolosi e sono gestiti in base alle procedure redatte in conformità alle "Indicazioni Operative per la Gestione delle Macerie a seguito di evento Sismico" adottate con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 4353 del 13 dicembre 2023»;

b) *sopprimere le parole da:* «Ad essi è attribuito» *fino alla fine del comma.*

---

### **19.15**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita una piattaforma informatica per il monitoraggio e il tracciamento dei rifiuti pericolosi, anche mediante la previsione di dispositivi elettronici sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e di un sistema di autenticazione *software* associato al carico.».

---

### **19.16**

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, il Commissario straordinario è autorizzato ad adottare ordinanze che, per le finalità strettamente necessarie, dettino deroghe e semplificazioni ulteriori ri-

spetto ai limiti ed alle classificazioni dei rifiuti indicate nel presente articolo, anche ampliando o modificando le ipotesi di cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127.».

---

## Art. 21

### 21.1

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «alla programmazione» aggiungere le seguenti: «e progettazione».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di favorire il monitoraggio civico della programmazione, pianificazione e attuazione delle opere, servizi e interventi di ricostruzione sono sviluppate specifiche mappe interattive (*dashboard*). Le mappe interattive contengono tutti gli indicatori relativi agli interventi di programmazione, pianificazione e attuazione connessi alle ricostruzioni, divisi per i diversi ambiti territoriali competenti (nazionale, regionale, provinciale e locale);

1-ter. Per garantire piena trasparenza e accessibilità, tutti i dati presenti e utilizzati per la costruzione delle mappe interattive (*dashboard*) sono estraibili, all'interno di una sessione dedicata, in formato aperto, riutilizzabile e leggibili meccanicamente (*machine readable*), in ottemperanza alle previsioni normative contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, e alle norme di recepimento della direttiva europea 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.».

---

### 21.2

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 61» con le seguenti: «dell'articolo 35».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, in un'apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'Autorità nazionale anticorruzione è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario.

1-ter. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

1-quater. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le prefetture - uffici ter-

ritoriali del Governo e presso tutti i comuni interessati dalla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.».

### 21.3

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 61» con le seguenti: «dell'articolo 35».*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, in un'apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'Autorità nazionale anticorruzione è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario.

1-*ter*. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-*bis*, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e

delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

*1-quater.* Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e *1-bis* del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le prefetture - uffici territoriali del Governo e presso tutti i comuni interessati dalla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.».

---

## 21.4

Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica di favorire la partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi mirate alla tempestiva individuazione degli illeciti, irregolarità e conflitti d'interessi, tutti gli atti di cui al comma 1 sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *Internet* istituzionale del Commissario straordinario, in apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tra-

mite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *Internet* istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Commissario Straordinario.

*1-ter.* Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e *1-bis*, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle relative azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di poter manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

*1-quater.* Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e *1-bis* per presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo e presso tutti i Comuni interessati alla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.».

---

## **21.100**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica di favorire la partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi mirate alla tempestiva individuazione degli illeciti, irregolarità e conflitti d'interessi, tutti gli atti di cui al comma 1

sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *Internet* istituzionale del Commissario straordinario, in apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *Internet* istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Commissario Straordinario.

*1-ter.* Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e *1-bis*, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle relative azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di poter manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

*1-quater.* Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e *1-bis* per presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo e presso tutti i Comuni interessati alla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G21.100 (già 21.3)**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

Il Senato:

nell'ambito del provvedimento riguardante la legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (A.S. 1294);

premesso che:

l'articolo 21 del provvedimento in esame introduce disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti;

al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità degli atti;

impegna il Governo a:

a) prevede che tutti relativi allo stato di avanzamento delle ricostruzioni siano pubblicati in un'apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio integrativa della Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione, che costituisce punto di accesso unico;

b) pubblicare e aggiornare da parte del Commissario straordinario il documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse e, per l'affidamento di contratti pubblici, a ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara e conseguente pubblicazione di appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse per presentare l'offerta;

c) istituire, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale un elenco speciale dei professionisti abilitati.

---

### **G21.101 (già 21.0.2)**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

Il Senato:

nell'ambito del provvedimento riguardante la legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (A.S. 1294);

premesso che:

l'articolo 21 del provvedimento in esame introduce disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti;

impegna il Governo a:

a) prevede un complesso di disposizioni volte ad assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e a prevenire la corruzione e il rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale;

b) prevede la costituzione di un elenco di fornitori con un rating specifico, vagliati in una apposita white list nazionale che ne attesti e monitori costantemente la impermeabilità al rischio di infiltrazioni mafiose, sul modello dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189/2016 con riferimento agli interventi di ricostruzione post sisma nell'Italia centrale.

---

## EMENDAMENTI

### 21.0.1

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose)*

1. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative a stati di ricostruzione di rilievo nazionale.

2. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, è istituita, con decreto del Ministero dell'interno, nell'ambito del Ministero medesimo, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura speciale per la sicurezza e la legalità nelle attività di ricostruzione», la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e

92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi di ricostruzione di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture - uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia di ricostruzione post-calamità, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-*bis* del decreto medesimo. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.

3. Nell'ambito delle ricostruzioni di rilievo nazionale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».

## 21.0.2

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 21-*bis*.

*(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose)*

1. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque

da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative a stati di ricostruzione di rilievo nazionale.

2. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, è istituita, con decreto del Ministero dell'interno, nell'ambito del Ministero medesimo, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura speciale per la sicurezza e la legalità nelle attività di ricostruzione», la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi di ricostruzione di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture - uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia di ricostruzione post-calamità, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-*bis* del decreto medesimo. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.

3. Nell'ambito delle ricostruzioni di rilievo nazionale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».

---

## Art. 22

### 22.1

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.».*

*Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le imprese affidatarie o esecutrici di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici o privati danneggiati dall'evento calamitoso che abbiano presentato o che presentino progetti specifici per la digitalizzazione del cantiere coerenti con le direttive del Commissario straordinario beneficiano dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in misura maggiorata del 10 per cento.».*

---

### 22.2

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.»;*

*b) al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le imprese affidatarie o esecutrici di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici o privati danneggiati dall'evento calamitoso che abbiano presentato o che presentino progetti specifici per la digitalizzazione del cantiere coerenti con le direttive del Commissario straordinario beneficiano dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in misura maggiorata del 10 per cento.».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G22.100**

MINASI, POTENTI, GERMANÀ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge sulla Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità,

premesso che:

il disegno di legge intende disciplinare il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica;

l'articolo 22 del disegno di legge, al comma 3, prevede l'obbligo, per le imprese affidatarie o esecutrici degli interventi su immobili pubblici e privati danneggiati dall'evento calamitoso, di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali operanti nelle province interessate, costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatore di lavoro che siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

le Casse edili provinciali o regionali operanti nei territori interessati, alle quali le imprese affidatarie o esecutrici devono iscriversi ed effettuare i versamenti contributivi, sono individuate ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, ossia quelle competenti in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire al fine di richiamare il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 quale norma di riferimento per l'individuazione delle Casse edili provinciali o regionali operanti nei territori interessati, alle quali devono iscriversi ed effettuare i versamenti contributivi le imprese affidatarie o esecutrici degli interventi della ricostruzione.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 23

#### 23.1

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2 premettere le seguenti parole: «Salvo cause di forza maggiore,».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «venti».*

---

#### 23.0.1

FINA, IRTO, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Zone franche urbane)*

1. Nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, sono istituite zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Nelle zone franche urbane istituite ai sensi del comma 1 i benefici economici e occupazionali previsti dall'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono riconosciuti, oltre che alle imprese di nuova apertura, anche a quelle già insediate nei territori colpiti dall'evento calamitoso.».

---

## **Art. 24**

### **24.1**

DI GIROLAMO, SIRONI, NAVE

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale sono riconosciute le caratteristiche e le agevolazioni delle zone economiche speciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».

---

## **Art. 25**

### **25.1**

Aurora FLORIDIA

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «sviluppo economico e sociale» aggiungere le seguenti: «nonché la rigenerazione culturale e ambientale.»;*

b) *dopo le parole: «occupazionali diretti e indiretti» aggiungere le seguenti: «, allo sviluppo di attività di promozione turistica, culturale, sociale ed ambientale, alla promozione di attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione, alla crescita e al consolidamento dell'associazionismo e degli enti del terzo settore, favorendo i processi partecipativi delle cittadine e dei cittadini alla programmazione e alla pianificazione degli interventi di ricostruzione.»;*

c) *dopo le parole: «dell'offerta di beni e servizi» aggiungere le seguenti: «di welfare, integrati a quelli erogati dal servizio sociosanitario ed educativo pubblico.».*

---

### **25.100**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «sviluppo economico e sociale» aggiungere le seguenti: «nonché la rigenerazione culturale e ambientale.»;*

b) *dopo le parole: «occupazionali diretti e indiretti» aggiungere le seguenti: «, allo sviluppo di attività di promozione turistica, culturale, sociale ed ambientale, alla promozione di attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione, alla crescita e al consolidamento dell'associazionismo e degli enti del terzo settore, favorendo i processi partecipativi delle cittadine e dei cittadini alla programmazione e alla pianificazione degli interventi di ricostruzione.»;*

c) *dopo le parole: «dell'offerta di beni e servizi» aggiungere le seguenti: «di welfare, integrati a quelli erogati dal servizio sociosanitario ed educativo pubblico.».*

---

### **25.2**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, dopo le parole: «alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti» inserire le seguenti: «alla realizzazione di centri di aggregazione sociale che assicurino l'attrattività dei territori.».*

---

### **25.3**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 2 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «6 mesi».*

---

## **Art. 26**

### **26.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) raccordare l'introduzione degli schemi assicurativi di cui al presente articolo, anche ai fini della riduzione dei relativi premi, con l'adozione, da parte delle autorità competenti, di specifici piani per la riduzione dei rischi;».*

---

## **Art. 27**

### **27.1**

FINA, IRTO, BASSO

*Al comma 1 sostituire le parole da: «non si applicano alle speciali gestioni commissariali» fino alla fine del comma con le seguenti: «si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità istituite in data successiva all'entrata in vigore della legge medesima.».*

---

### **27.2**

FINA

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, uno o più decreti legislativi correttivi ed integrativi, finalizzati a risolvere eventuali problematiche operative sperimentate in sede di prima applicazione, nonché a rendere più efficaci le procedure e le attività di emergenza e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma precedente, il Governo si attiene anche ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento al coordinamento delle attività delle fasi di emergenza e di ricostruzione:

1) ridurre il termine ordinario di durata dello stato di emergenza, ferma restando la possibilità di prevederne la proroga;

2) introdurre la possibilità di coesistenza tra le fasi di emergenza e di ricostruzione, anche in funzione della tipologia di evento calamitoso;

3) assicurare, secondo modelli standardizzati, la predisposizione di formulari e modulistica da adottare per la gestione delle procedure di emergenza e ricostruzione legate ai fenomeni calamitosi, rispettivamente da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da parte del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvaguardando la conservazione degli atti tra le fasi, nonché forme di pubblicità unitaria per singolo evento calamitoso;

b) con riferimento alla disciplina della fase di emergenza:

1) prevedere che nella delibera con cui è dichiarato lo stato d'emergenza nei Comuni interessati da eventi calamitosi di rilievo nazionale, il Consiglio dei ministri disponga in merito alla sospensione o, a seconda dei casi, al differimento, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, dei termini per adempimenti amministrativi, tributari, finanziari, contributivi e assistenziali;

2) individuare ulteriori istituti di sostegno in favore di imprese, lavoratori, sia dipendenti che autonomi, e cittadini di pronta attuazione e attivabili dal Consiglio dei ministri con la delibera di dichiarazione dello stato di emergenza.

c) con riferimento alla disciplina della fase di ricostruzione:

1) prevedere che nella delibera con cui è dichiarato lo stato di ricostruzione il Consiglio dei ministri disponga in merito alla prosecuzione delle misure adottate in occasione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 28 e seguenti del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per un periodo non superiore alla durata dello stato di ricostruzione, selezionandone il novero e, ove necessario, rimodulandone l'intensità in funzione delle esigenze di ripartenza delle attività economiche;

2) prevedere che il Consiglio dei ministri possa deliberare, nell'ambito della dichiarazione dello stato di ricostruzione, in merito all'adozione di eventuali ulteriori misure, rispetto a quanto previsto dal punto precedente, a supporto degli investimenti privati;

3) prevedere che, con la dichiarazione dello stato di ricostruzione, nel territorio dei Comuni interessati da eventi calamitosi vengano istituite le zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente riconoscendo i benefici economici

e occupazionali previsti da tali disposizioni, oltre che alle imprese di nuova apertura, anche a quelle già insediate nei territori colpiti dall'evento calamitoso.».

---

### **27.0.1**

FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis.**

1. Per la gestione della fase di ricostruzione sono istituiti gli Uffici speciali che, in coordinamento con le altre articolazioni e Autorità previste dalla presente legge, esercitano i seguenti compiti:

a) fornire l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata, promuoverne la qualità, effettuare il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curare la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) effettuare l'istruttoria dei piani di ricostruzione dei singoli Comuni negli aspetti tecnici e finanziari e ne attesta la congruità economica;

c) supportare i Comuni del cratere in fase di attuazione dei Piani per finalità connesse al perseguimento della qualità architettonica e alla pianificazione e sviluppo strategico del Territorio;

d) coordinare l'istruttoria delle pratiche di edilizia privata;

e) coordinare l'istruttoria dei progetti di ricostruzione pubblica negli aspetti tecnici ed economici e attestazione della congruità;

f) curare la finalizzazione dei processi amministrativi sia di natura tecnica che contabile e il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi.».

---